



*Giunta Regionale della Campania*

**DECRETO DIRIGENZIALE**

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

**Dott. Barretta Antonello**

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>41</b>	<b>18/05/2022</b>	<b>17</b>	<b>7</b>

Oggetto:

***Ordinanza ingiunzione di pagamento ex art 18 L 689 81 e s m i per la violazione del combinato disposto di cui agli artt 101 co 1 e 133 co 1 del d lgs 152 2006 e s m i illecito amministrativo accertato dall ARPAC dipartimento di Caserta con verbale di accertamento n 09 MV 18 del 29 03 18***

***Trasgressore Legale Rappresentante della Ditta Ortoli srl***

***Obbligato in solido Ditta Ortoli srl***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

## IL DIRIGENTE

### VISTO

- Che l'ARPAC – Dipartimento di Caserta effettuava d'ufficio, in data 29/03/2018, un controllo dello scarico di acque reflue presso l'insediamento, adibito a lavorazione ed invasamento conserve vegetali\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* redigendo, nel giorno stesso, verbale di sopralluogo e prelievo n. 09/MV/18 rapporto di prova R.G. 6246 C01 A1;
- Che dalle attività ispettive, per quanto di competenza di questo Ufficio, è emerso:
  - Dalle analisi effettuate sul campione prelevato all'atto del controllo – Rapporto di prova R.G. n. 6246 relativo alle analisi effettuate dal Dipartimento provinciale di Caserta Area Analitica -, è stato evidenziato il superamento dei limiti fissati dalla tabella 3 allegato V del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., per il parametro Cloruri e PH;
- Che, in base ai suddetti rilevamenti, con nota 28682/2018 trasmessa a mezzo Pec del 17/05/2018 ed acquisita al prot. Regionale 320969 del 18/05/2018, l'ARPAC contestava, ai sensi degli artt. 14 e 18 L. 689/1981 ed s.m.i., al \*\*\*OM\*\*\***OMISSIS\*\***, in qualità di rappresentante legale della ditta in oggetto, la violazione del combinato disposto di cui agli artt. 101 co. 1 e 133 co. 1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i., per il superamento dei parametri limite di cui sopra;
- Che, in data 15/06/2018, \*\*\*OMISS\*\*\***OMISSIS\*\***, preso atto della contestazione, trasmetteva, a codesto ufficio, memorie difensive relative alla stessa;
- Che la scrivente UOD 50.17.07 trasmetteva, in data 12/10/2020 - protocollo 474517, al \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\*, nota di costituzione in mora ai fini cautelari ed interruttivi della prescrizione.

### CONSIDERATO

- Che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.: *“Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite previsti nell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto...”*;
- Che l'art. 133, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. prevede: *“Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, commi 2 e 3, nell'effettuazione di uno scarico superi i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 101, comma 2, o quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, o dell'articolo 108, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da tremila euro a trentamila euro. Se l'inosservanza dei valori limite riguarda scarichi recapitanti nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano di cui all'articolo 94, oppure in corpi idrici posti nelle aree protette di cui alla vigente normativa, si applica la sanzione amministrativa non inferiore a ventimila euro.”*;
- il D.lgs. 152/2006 prevede, all'art. 135, che *“in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 133, comma 8, per le quali è competente il comune, fatte salve le attribuzioni affidate dalla legge ad altre pubbliche autorità”*;
- Che la Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 05 Settore Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, con Decreto Dirigenziale n.242 del 24/06/2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Della Regione Campania n.72 del 21 Novembre 2011, ha decretato i *“criteri di applicazione dei parametri intermedi dei valori limite delle sanzioni stabiliti dal D.Lgs. 152 del 2006 e ss.mm.ii.”*
- Che l'art. 11 della L. 689/1981 elenca i parametri di valutazione per la determinazione dell'ammontare della sanzione entro i limiti edittali;
- Che l'art. 140 D.Lgs. 152/2006 sancisce: *“Nei confronti di chi, prima del giudizio penale o dell'ordinanza-ingiunzione, ha riparato interamente il danno, le sanzioni penali e amministrative previste nel presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi.”*

### RILEVATO

- Che il verbale ARPAC n. 09/MV/18 risulta correttamente notificato;
- Che non sono pervenute richieste di audizione in merito alla segnalazione ARPAC in oggetto;
- Che, sulla scorta delle memorie difensive di cui sopra, il \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*\*OMISSIS\*\*\* osservava che il superamento dei parametri limite fissati dalla tabella 3 all. V parte III del D.Lgs 152/2006 fosse di scarso rilievo e direttamente connesso all'attività produttiva svolta dall'azienda in oggetto. Allegava, inoltre, rapporto di prova acque reflue RP 18-012-069 del 14/06/2018, effettuato da Scar Labs Srl;
- Che, da tale rapporto di prova, si evince la piena rimozione dello stato antiggiuridico rilevato dall'ARPAC;
- Che, pur trattandosi di un incidente occasionale e di scarso impatto ambientale, non è escludibile l'antigiuridicità della condotta contestata. A tal proposito, si rimanda alla sentenza n. 31262 del 22 giugno 2017 (ud. 5 aprile 2017) Cass. Pen., Sez. III;

- Che, data la celere della risoluzione del guasto e la conseguente rimozione totale dello stato anti giuridico contestato, risulta applicabile la riduzione della sanzione prevista dall'art. 140 D.Lgs. 152/2006, così come parametrata dal D.D. 242/2011 del 24/06/2011;
- Che, dal verbale di accertamento, il ricettore dello scarico è la rete fognaria pubblica;
- Che, sulla base di quanto stabilito con il Decreto Dirigenziale n. 242/2011, la sanzione da applicare è pari ad € **3000,00 (Tremila/00)**, corrispondente al minimo edittale.

## VISTO

- L'art. 101 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - L'art. 133 comma 2 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.;
  - L'art. 135 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
  - La L. n. 689/81 e s.m.i.;
  - L'art. 140 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - La D.G.R.C. n. 245 del 31/05/2011;
  - La D.G.R.C. n. 478 del 10/09/2012;
  - La D.G.R.C. 528 del 4/10/2012;
  - Il D.D. n. 242 del 24/06/2011;
  - Il Decreto Presidenziale Regione Campania n. 38 del 27/03/2022.
- Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal dott. Fabio Diana e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della espressa dichiarazione resa dal medesimo responsabile con prot. n. 251752 del 13/05/2018 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento, dalle quali si prende atto di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, per il presente procedimento)

## ORDINA

- Ed ingiunge al \*\*\*OM\*\*\***OMISSIS**\*\*\*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*OMISSIS\*\*\* \*\*OMISSIS\*\*\* \*\*O, in qualità di trasgressore, ed \*\*\*OMISSIS\*\*\* \*\*OMISSIS\*\*\* \*\*OMISSIS\*\*\* \*\*OMISSIS\*\*\* \*\*OMISSIS\*\*\* \*\*O in qualità di obbligato in solido, al pagamento della somma di € **3000,00 (Tremila/00)** entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della notifica del presente atto, per la violazione del combinato disposto degli artt. 101 e 133 co. 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., di cui al verbale di sopralluogo e prelievo 09/MV/18 del 29/03/18 prodotto dall'ARPAC-Dipartimento di Caserta, rapporto di prova R.G. n. 6246 C01 A1 Area Analitica di Caserta.

## COMUNICA

- Che il pagamento dovrà essere effettuato con Sistema PagoPA attraverso il link: [https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R\\_CAMPAN&redirectUrl=home.html](https://mypay.regione.campania.it/pa/changeEnte.html?enteToChange=R_CAMPAN&redirectUrl=home.html) alla sezione: altre tipologie di pagamento
- Menale Luigi - Codice tributo: 531
  - o Oppure
- Dittà Ortoli srl – Codice tributo: 519
- Che l'interessato dovrà fornire prova dell'avvenuto pagamento entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente decreto di Ordinanza-ingiunzione, tramite pec all'indirizzo [uod.501707@pec.regione.campania.it](mailto:uod.501707@pec.regione.campania.it) oppure tramite posta ordinaria all'indirizzo Viale Carlo III - 81020 San Nicola la Strada (CE) ex C.I.A.P.I., mediante trasmissione dell'attestazione originale dell'avvenuto pagamento.

## AVVERTE

- Che, ai sensi degli artt. 22 e 22 bis della L. 689/81 e s.m.i., avverso il presente provvedimento di ingiunzione, l'interessato, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del medesimo atto, può proporre opposizione mediante ricorso da presentare, a pena di inammissibilità, presso la Cancelleria del Tribunale del luogo ove è stata commessa la violazione, allegando copia del processo verbale di contestazione;
- Che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, questa Amministrazione procederà alla riscossione secondo quanto previsto dall'art. 27 della L. 689/1981 e s.m.i., anche mediante procedure di espropriazione forzata ex art. 49 del DPR 602/73, avviando le procedure cautelari ed esecutive di seguito elencate:
  1. Fermo amministrativo dei beni registrati-veicoli,natanti ecc. ex art. 86 D.P.R. 602/73;
  2. Iscrizione di ipoteca sugli immobili ex art. 77 D.P.R. 602/73;
  3. Pignoramenti di fitti e pigioni ex art. 72 D.P.R. 602/73;
  4. Pignoramenti di crediti presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/73;
  5. Pignoramenti di crediti presso la Pubblica Amministrazione ex art. 75 D.P.R. 602/73.
- Si precisa, inoltre, che il recupero delle somme dovute potrà avvenire anche nelle modalità previste dal R.D. del 14/04/1910 n.639 e s.m.i., come previsto dalla L.R. 28 /07/2017 n.23, successivamente modificata dalla L.R. 29/12/2017 n.38 art.11, avvalendosi anche delle norme delle disposizioni del Titolo II del DPR 602/73, ove compatibili così come previsto dal D.L. 70/2011 e s.m.i. e dall'art.1 co. 544 della L.228/2012, con ulteriore aggravio di interessi e spese a suo carico;
- Con il presente atto, la Dirigente attesta l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte sua e del responsabile del procedimento.
- Che, per questa sanzione, non è consentito il pagamento in misura ridotta così come sancito dall'art 135 ultimo comma D.Lgs. 152/2006;
- Che è facoltà dell'ingiunto richiedere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la rateizzazione del pagamento a questa UOD la quale si riserverà di decidere in merito, in osservanza dell'art. 26 L.689/1981;
- Il presente decreto sarà consultabile sul sito della Regione Campania, nella sezione Casa di Vetro.

#### **MODALITA' DI NOTIFICA**

- A mezzo pec. Lo stesso atto viene notificato, a mezzo pec, per conoscenza, all'ARPAC-Dipartimento di Caserta. La notifica al destinatario del presente atto viene effettuata

Il Dirigente  
Dott. Antonello Barretta